

Decreto Legge Sostegni



Sommario

- Contributo a fondo perduto
- Posticipazione della precompilata IVA
- Proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'Agente della Riscossione e annullamento dei carichi
- Definizione agevolata comunicazioni irregolarità
- Proroghe
- Digital tax
- Disposizioni relative agli Aiuti di Stato
- Conservazione elettronica documenti informatici

Contributo a fondo perduto in favore di professionisti/imprese e posticipazione della precompilata IVA

Con l'art. 1 del DL "Sostegni" il Legislatore introduce importanti misure a sostegno di imprese e professionisti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le diverse novità, di particolare interesse vi è il contributo a fondo perduto riconosciuto alle partite IVA con l'eliminazione dal testo di legge al riferimento dei codici ATECO. Viene inoltre posticipato il periodo di riferimento delle operazioni che concorreranno nella precompilata IVA, precedentemente individuate dalla data del 1° gennaio 2021.

Con l'art. 1 del DL "Sostegni" viene introdotto un contributo a fondo perduto al fine di sostenere professionisti e imprese colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il contributo è rivolto ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o alternativamente ai titolari di reddito agrario.



Sono esclusi dal beneficio i soggetti che hanno cessato l'attività prima del 23 marzo 2021 nonché i soggetti che successivamente a tale data abbiano attivato la partita IVA. Rimangono esclusi gli enti pubblici nonché gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi.

Viene **limitato** il godimento del contributo ai soli titolari di **reddito d'impresa**¹ o da **lavoro autonomo**² che nel corso del 2019 abbiano conseguito ricavi, o compensi non superiori a 10 milioni di euro.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate, per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, ha previsto che i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019). A titolo di esempio, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, i ricavi da assumere in riferimento sono indicati nel rigo **RS107, col. 2** del modello dichiarativo Società di Capitali (**SC**) **2020**, mentre, se trattasi di un lavoratore autonomo, occorre assumere i compensi indicati nel rigo **RE col. 2** del modello dichiarativo **Persone Fisiche (PF) 2020**. Inoltre, per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di **reddito agrario e attività agricole connesse** (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione **Iva 2020** (per l'anno 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all'importo riportato nel campo **VE50** della dichiarazione Iva.

Il contributo è rivolto a quei soggetti che presentano un ammontare medio mensile del **fatturato** e dei corrispettivi dell'anno 2020 **inferiore del 30%** rispetto al 2019 e viene determinato applicando a tale differenza una percentuale che varia in funzione delle seguenti soglie di ricavi:

- 60% per i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro
- 50% per i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi tra i 100.000 euro e 400.000 euro

- 40% per i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi tra i 400.000 euro e 1 milione di euro
- 30% per i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi tra 1 e 5 milione di euro
- 30% per i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi tra 5 e 10 milione di euro.

Viene comunque riconosciuto un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Riassumendo, per godere del beneficio occorre:

- essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- disporre di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto;
- aver subito un calo del fatturato medio mensile nel 2020 inferiore al 30% rispetto al 2019.

In presenza di questi requisiti è possibile accedere al contributo determinato in funzione delle soglie individuate dal legislatore.

Per ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati **dal 30 marzo 2021** dovranno procedere presentando **esclusivamente in via telematica** una apposita istanza all'Agenzia delle Entrate (tramite il sito online) con l'indicazione dei requisiti precedentemente illustrati **entro il 28 maggio 2021**.

È previsto, inoltre, che i soggetti interessati possano scegliere se beneficiare del contributo tramite l'erogazione diretta in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica) o in alternativa, **a scelta irrevocabile** del contribuente, sotto forma di credito d'imposta.

Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

Il modello di pagamento deve essere presentato **esclusivamente** tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (quindi Entratel o FiscOnline) utilizzando un apposito nuovo codice

¹ Per i titolari di reddito d'impresa nel conteggio della soglia per la fruizione del beneficio concorrono i ricavi di cui all'art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR;

² Per i titolari di reddito da lavoro autonomo concorrono i ricavi di cui all'art. 54 comma 1 del TUIR;



tributo che sarà reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Sempre l'Agenzia precisa che il credito d'imposta riconosciuto **non può essere ceduto** ad altri soggetti.

Nel testo dell'articolo specifiche previsioni vengono introdotte al fine di regolare particolari fattispecie che possono interessare alcune tipologie di beneficiari.

Il Legislatore attraverso i commi 4 e 5³ interviene prevedendo che ai soggetti che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato. Per tali soggetti è previsto che venga comunque calcolata la **media dei ricavi** dovendo però considerare in questi casi i **mesi** successivi a quello di attivazione della partita IVA (non deve quindi essere considerato il mese nel quale si è attivata la partita IVA).

Nel caso di soggetti che con l'apertura della posizione IVA abbiano contestualmente optato per il Regime previsto dalla Legge 190/2014 (c.d. **Regime Forfettario**), per la verifica del limite dei ricavi conseguiti nel 2019, l'Agenzia delle entrate informa che occorre fare riferimento ai ricavi o ai compensi indicati nei righe da **LM22 a LM27, col. 3** del modello dichiarativo **Persone Fisiche 2020**.

Con il comma 6 il Legislatore garantisce un contributo minimo anche ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020 e per i quali il confronto del fatturato sulle annualità 2019-2020 non è quindi possibile. Per tali soggetti, se l'attività non risulta cessata alla data del 23.03.2021 (data di entrata in vigore del decreto in commento) il contributo spetta per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e pari a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il DL "Sostegni" interviene modificando l'art. 4 del D.Lgs 127/2015, posticipando al 1° luglio le operazioni IVA che, in via sperimentale concorreranno a formare le bozze dei registri IVA di cui agli art. 23 e 25 del DPR 633/1972 e delle liquidazioni periodiche IVA. Le dichiarazioni **precompilate IVA** conterranno solo le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021 a differenza

³ L'art. 1 comma 5 al secondo periodo prevede che "Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio

della previgente disposizione che prevedeva di considerare le operazioni dal 1° gennaio 2020. Con la soppressione della lettera c) all'art. 4 del D.Lgs 127/2015 viene posticipata la bozza della **dichiarazione annuale IVA precompilata** che sarà ora prevista per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 e rese quindi disponibili per la precompilata della dichiarazione annuale IVA 2023.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi

Il DL "Sostegni" ha profondamente modificato l'art. 68 del DL "Cura Italia" posticipando al 30 aprile i versamenti dovuti all'agente della riscossione a seguito della notifica di cartelle di pagamento. Il versamento deve ora essere effettuato entro il 31 maggio 2021 ferma restando la possibilità per il contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di richiedere la dilazione del pagamento.

Per effetto di tali sospensioni viene al contempo prorogato il termine di decadenza e di prescrizione riferiti ai suddetti versamenti.

Viene inoltre sospesa la notifica delle cartelle di pagamento nonché l'avvio di azioni esecutive o ancora l'adozione di misure cautelari quali il fermo dei veicoli o l'ipoteca, nonché viene fatto divieto di procedere con il pignoramento presso terzi delle quote stipendiali, attività differita al 30 aprile.

Con il decreto Sostegni viene inoltre posticipato di 2 anni il termine di decadenza e di prescrizione relativamente alla notifica delle cartelle relative ai casi indicati nell'art. 157, comma 3 del DL 34/2020 ossia ai controlli automatizzati per l'anno 2017 e ai controlli formali per gli anni 2016 e 2017 prorogati ora a 24 mesi.

Infine, con il comma 4 dell'art. 4 il Legislatore ha previsto che i debiti di importo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 sono automaticamente annullati.

La novella trova applicazione nei confronti di quei soggetti persone fisiche che nel 2019 hanno

2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA."



percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Definizione agevolata comunicazioni di irregolarità

È prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.

In particolare, la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 22 marzo 2021, data di entrata in vigore del DL 41/2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente.

Tale riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2020, ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione, considerando l'ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020.

L'agevolazione consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità, previste per le dichiarazioni dei redditi dall'articolo 36-bis DPR 600/1973 e per le dichiarazioni iva dall'articolo 54-bis DPR 633/1972.

In caso di adesione alla definizione agevolata, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con la possibilità di optare per il pagamento rateale.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate adotterà le misure necessarie all'attuazione di tali disposizioni normative.

Proroga termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento

Per le dichiarazioni presentate nel 2019 sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (ordinariamente prevista entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Proroga esenzione compensazione tra crediti e debiti fiscali

È prorogato al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione della compensazione tra il credito di imposta ed eventuali debiti iscritti a ruolo (art 145 DL 34/2020).

Proroga termine sospensione notifica atti

Il DL Sostegni proroga al 31 gennaio 2022 il termine finale della sospensione alla notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o della iscrizione ad albi ed ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi.

Digital Tax

È prorogato il termine del versamento dell'imposta sui servizi digitali (c.d Digital Tax). Segnatamente, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 dovrà essere versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021. Inoltre, è chiarito che, a regime l'imposta dovrà essere versata entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello dell'operazione e la dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il 30 giugno del medesimo anno.

Disposizioni relative agli Aiuti di Stato

Le imprese beneficiarie delle misure elencate nell'art. 1 co. 13 del DL 41/2021 (es. contributi a fondo perduto, credito d'imposta per la locazione di



immobili ad uso non abitativo, esenzione dai versamenti IRAP) possono fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche), ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e ciò pregiudicherebbe l'effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

L'importo massimo degli aiuti fruibili ai sensi della Sezione 3.1 per la singola impresa è pari a 1,8 milioni di Euro, la sezione 3.12 prevede invece un massimale di 10 milioni di Euro per impresa, fermo restando che l'impresa beneficiaria abbia subito una perdita di fatturato di almeno il 30% rispetto il periodo di riferimento dell'anno 2019 e che la compensazione non superi il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi ovvero delle perdite. Le imprese che intendono avvalersi dei massimali di cui alla Sezione 3.12 devono presentare un'apposita autodichiarazione, con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

Le modalità attuative di tale disposizione saranno definite con un successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Conservazione elettronica documenti informatici

È prorogato di tre mesi il termine previsto per la conservazione elettronica dei documenti informatici aventi rilevanza fiscale, fra cui le fatture elettroniche, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Di conseguenza, l'adempimento si considera tempestivo se effettuato al più tardi entro sei mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, e quindi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, entro il 10 giugno 2021.

Si ricorda, che il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture è fissato al 30 giugno 2021.

Altre proroghe per la dichiarazione precompilata

L'ultima parte dell'articolo 5, precisamente i commi da 19 a 22 recano disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2021. In particolare, al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza "Coronavirus" e, nel contempo, di permettere all'Agenzia delle Entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021, è previsto il differimento di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l'anno 2021.

Segnatamente, i commi 19 e 20 stabiliscono che il termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche (c.d. CU2021) viene spostato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.

Il comma 20 differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.

Il comma 21 stabilisce che la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, è effettuata entro il 31 marzo 2021.

Il comma 22 sposta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Ulteriori disposizioni in materia di reddito d'emergenza

L'art.12 del DL 41/2020, proroga, anche per l'anno in essere, l'erogazione del Reddito di Emergenza (Rem). Ai sensi del suddetto articolo sono infatti previste, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, tre quote ciascuna per l'importo di cui all'art.82 DL 34/2020.

Nello specifico il Rem è una misura di sostegno al reddito, precedentemente introdotta nel 2020, per



supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica dovuta al Covid-19.

Al fine di ottenere il suddetto sostegno vi sono dei parametri da rispettare. Il Rem, infatti, è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia con riferimento al componente richiedente il beneficio
- valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'art. 82 c.5. Per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, il limite del reddito familiare è incrementato di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini ISEE
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o abbiano percepito una delle indennità di cui all'art. 10 del suddetto DL Sostegni (bonus di 2.400 € riconosciuto a lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, bonus da 1.200 € a 3.600 € per i collaboratori sportivi)
- valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2020 inferiore a 10.000 €, accresciuta di 5.000 € per ogni componente successivo al primo per un massimo di 20.000 €. Quest'ultimo è incrementato di 5.000 € in caso di presenza nel nucleo familiare di almeno un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza precedentemente indicate ai fini dell'ISEE
- un valore dell'ISEE inferiore a 15.000 €.

Accedono al Reddito di Emergenza, pur in assenza dei requisiti di cui sopra, i lavoratori disoccupati che hanno terminato la Naspi e la DisColl. Nello specifico, fermo restando l'incompatibilità con il reddito di cittadinanza, chi ha terminato la Naspi o la DisColl tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021 accede al Rem in presenza di un ISEE non superiore a 30.000 Euro.

Parallela all'individuazione dei requisiti necessari, vi è la necessità di identificare tutti quegli elementi che rendono incompatibile il sostegno con altre indennità eventualmente percepite dal richiedente o dal nucleo familiare a cui appartiene.

Il Rem, in via generale, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che:

- percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli art. 27, 28, 29, 30, 38 del DL n.18/2020 e art. 44, 84, 85 del DL 34/2020
- titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità
- titolari di un rapporto subordinato la cui retribuzione lorda sia superiore alle quote definite dal comma 5 dell'art. 82 del DL 34/2020
- percepiscono reddito di cittadinanza.

Una volta accertato quanto sopra descritto è possibile presentare la domanda all'INPS, entro il 30 aprile 2021, per il tramite di un modello di domanda predisposto e modalità stabilite dallo stesso.

Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti

L'art. 13 del Decreto in oggetto, prevede tra le altre l'incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'art. 44 del DL 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, per un importo pari a 10 milioni di Euro.

I professionisti di Andersen in Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.

